

*Statuto*

*della Società*

ARGENTARIO APPRODI  
E SERVIZI S.P.A.

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 3.1.95  
Modificato con delibera C.C. n. 37 dell' 11.4.00

## TITOLO I

### Costituzione , Denominazione, Sede, Durata, Oggetto Sociale

#### ART. 1

##### *COSTITUZIONE , DENOMINAZIONE, SEDE.*

Su iniziativa del Comune di Monte Argentario, è Costituita una società per Azioni denominata :  
“ ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.P.A.” .

La Società ha sede legale in Porto Santo Stefano in via Piazzale dei Rioni n° 8.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare sedi amministrative, uffici e rappresentanze

#### ART. 2

##### *DURATA*

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, essa potrà essere prorogata anche più volte dall'assemblea, con deliberazione da assumersi almeno due anni anteriori alla scadenza.

L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, potrà deliberare lo scioglimento anticipato della società, secondo le modalità e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368, 2° comma, 2369, 4° comma, 2448, 1° comma, 2449, 4° comma, c.c.

#### ART. 3

##### *OGGETTO SOCIALE*

La società ha per oggetto:

- a) la costruzione, la realizzazione, l'acquisizione temporanea o definitiva e la gestione di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico e alle attività turistiche, ricettive e balneari o comunque utili allo sviluppo di tali settori nonché delle attività nautiche produttive;
- b) la promozione, la programmazione ed il coordinamento delle iniziative ed attività attinenti ai settori di cui al sub. a), delle manifestazioni, della pratica e delle competizioni degli sports nautici.

Per il raggiungimento di tali scopi , la società potrà pertanto:

- a) acquisire, sia in proprietà che ad altro titolo, gli spazi necessari ad attuare il proprio oggetto, nonché gestire il proprio patrimonio immobiliare comunque pervenutole;
- b) procedere alla progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni destinate ad esercitare le attività di cui all'oggetto sociale secondo le tipologie indicate dalla Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni attuative degli Enti territoriali competenti;
- c) organizzare centri di servizi per le ricerche e le analisi di mercato nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale ;

d) stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, contratti di qualsiasi natura con Enti e/o società private.

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra la Società potrà compiere operazioni economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari creditizie, tecniche, scientifiche che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessarie, opportune o utili per il conseguimento dei detti scopi sociali, contrarre mutui, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo, sinergico o connesso al proprio; avvalersi della collaborazione degli Enti pubblici nonché degli operatori dei settori di intervento.

La Società potrà, altresì, compiere ogni ulteriore operazione ed attività che sia inerente, pertinente e, comunque connessa con gli scopi sociali.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni**

#### **ART.4**

##### ***CAPITALE SOCIALE***

Il capitale sociale è di L.200.000.000 rappresentato da n.200.000 azioni nominative di L.1.000 (mille) ciascuna. Il capitale potrà essere aumentato anche più volte, mediante emissione di nuove azioni, anche privilegiate, ed aventi in tal caso, diritti di diversi da quelle ordinarie.

#### **ART.5**

##### ***AZIONI***

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il possesso delle azioni comporta piena adesione allo Statuto della Società ed alle delibere assembleari.

#### **ART.6**

##### ***OBBLIGAZIONI***

La Società potrà emettere obbligazioni nominative in conformità alle disposizioni degli artt. 2410 e segg. C.C. e delle leggi speciali disciplinanti la materia.

#### **ART.7**

##### ***DIRITTO DI OPZIONE***

Sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni (art. 2420 bis C.C.) è riconosciuto il diritto di opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute, con le limitazioni previste dall'art. 2441, commi 4° e 5° C.C..

Le azioni non sottoscritte saranno offerte ai vecchi soci nei limiti di quota per singolo socio così come specificato dall'art. 8 punti 1 e 2.

## **TITOLO III**

### **Soci – Ammissioni– Diritti – Doveri**

ART.8

*SOCI – DIRITTI – DOVERI*

La maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere al Comune di Monte Argentario.

La partecipazione del Comune di Monte Argentario non potrà in nessun caso essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale, anche successivamente aumentato.

Pertanto la partecipazione degli altri soggetti non potrà mai superare il 49% dell'intero capitale sociale.

Nessun altro socio , anche se pubblico, può essere titolare di azioni in numero superiore al 5% del capitale sociale , ad eccezione di Banche ed Istituti di Credito e assimilati, per i quali detto limite viene elevato al 15%.

In particolare, hanno diritto di intervenire ed esprimere il loro voto, tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci e che abbiano depositato, nel termine di cui all'art.2370 del C.C. le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il diritto di intervento e di voto non potrà essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (art. 2373 C.C.).

## **TITOLO IV**

### **Ordinamento ed amministrazione della**

ART. 9

*ORGANI SOCIALI*

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio di Amministrazione

il Collegio dei Sindaci revisori

ART.10

*L'ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPETENZE- MODALITA' DI CONVOCAZIONE*

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

All'assemblea ordinaria compete:

a) approvare il bilancio di esercizio;

b) nominare gli amministratori, i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, salve le riserve

c)stabilite nel presente Statuto a favore dell'Ente Pubblico fondatore.

stabilire gli eventuali compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci revisori;

d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

All'Assemblea straordinaria compete :

- a) approvare e modificare l'atto costitutivo ed il presente statuto, approvare e modificare le eventuali convenzioni successive;
- b) nominare i liquidatori e determinare i poteri, a norma degli artt. 2450 e 2452 C.C.
- c) deliberare la proroga della durata della società;
- d) deliberare su qualsiasi altra materia o argomento ad essa devoluti per legge, per statuto e per decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche se assenti e/o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla G.U. della Repubblica, almeno 15 gg. prima del giorno fissato per la riunione e ne sarà data comunicazione agli aventi diritto mediante affissione di pubblici manifesti.

Copia dell'avviso di convocazione sarà inviato ai soci, che ne faranno richiesta con tassa a loro carico, almeno 15 gg. prima dell'adunanza, a mezzo di raccomandata anche a mano, presso il domicilio o la sede dichiarata ed annotata nel libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione da tenersi, comunque, a distanza di almeno 24 ore ed entro 30 gg. dalla data della prima convocazione.

Se in sede di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale per la regolare costituzione dell'assemblea e nell'avviso di convocazione non è stato indicato il giorno per la seconda convocazione, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro 30 gg. dalla data della prima, mediante nuovo avviso da pubblicare sempre sulla G.U. della Repubblica, almeno 8 gg. prima dell'adunanza.

In mancanza delle predette formalità di pubblicazione, l'assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti il Collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascun intervento può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Gli Amministratori devono convocare, senza ritardo, l'assemblea, con le modalità sopra precisate, quando ne venga fatta richiesta da soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale e siano indicati gli argomenti che si intendono esaminare.

In mancanza di convocazione da parte degli Amministratori o, in loro vece, dei Sindaci, ad istanza della minoranza richiedente, provvede il Presidente del Tribunale, territorialmente competente, con proprio decreto, nel quale sarà designata anche la persona che dovrà presiedere l'assemblea.

## ART.11

### *ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI*

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque, convocare l'assemblea ordinaria ogni qual volta lo riterrà necessario.

#### ART.12

##### *ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI*

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare più della metà del capitale sociale. Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale risultante dalla detrazione di quello corrispondente alle azioni non aventi diritto al voto (eventualmente per conflitto di interessi).

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, determinato secondo il precisato criterio.

Tuttavia, ai sensi del 4° comma dell'art.2369 C.C., anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il suo scioglimento anticipato, l'emissione di azioni privilegiate, il trasferimento all'estero della sede sociale, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, previsti dal 5° comma e dall'ultimo comma dell'art.2441 C.C., nonché di ogni altro caso stabilito dalla legge.

#### ART.13

##### *DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA*

Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato, nello stesso termine, le loro azioni presso la sede sociale o nell'istituto di credito indicato nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti devono provare la loro identità.

L'azionista può farsi rappresentare all'assemblea da un altro azionista, nei modi e forme stabilite dall'art.2372 C.C. fatta eccezione per l'ente pubblico fondatore, il quale non può delegare a terzi la propria rappresentanza.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità del mandato di rappresentanza.

#### ART.14

##### *PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE*

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza, fungerà da Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dagli intervenuti.

Il Presidente, su designazione dell'assemblea, nomina un Segretario, prescelto anche fra i non azionisti.

Nelle assemblee straordinarie il verbale viene redatto da un notaio prescelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni non conformi alla legge, all'atto costitutivo ed al presente statuto, possono essere impugnati nel termine e nei modi di cui agli artt. 2377 e 2378 C.C..

#### ART.15

##### *IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri, anche non soci, eletti dall'assemblea degli azionisti.

Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo.

Al Comune di Monte Argentario viene riservata la designazione della maggioranza assoluta degli amministratori.

Gli altri amministratori sono eletti in assemblea dagli altri soci. In particolare ciascuno degli altri soci potrà votare, per le proprie azioni, per un solo nominativo.

Gli amministratori la cui designazione è riservata al Comune di Monte Argentario dovranno possedere requisiti di comprovata capacità dirigenziale sia tecnica che amministrativa.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o su semplice richiesta della maggioranza dei suoi componenti, mediante semplice nota di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare, consegnata anche a mano, a ciascun componente almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con telegramma 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Nel caso che, nel corso dell'esercizio, venga a mancare uno o più componenti, gli Amministratori in carica dovranno immediatamente informare l'ente pubblico affinché designi e nomini il nuovo amministratore se di parte pubblica oppure cooptare il primo dei non eletti fra quelli nominati in precedenza dall'Assemblea.

I sostituti, così nominati, scadranno dal mandato assieme a quelli in carica.

Se viene a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Collegio Sindacale informa l'Ente Pubblico e convoca di urgenza l'assemblea, perché provvedano alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio sindacale, nelle ore di tempo, provvede agli atti di ordinaria amministrazione.

#### ART.16

##### *COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli riservati per legge o dal presente statuto, all'assemblea, ha, quindi, facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio, pertanto, oltre a dare esecuzione agli atti assembleari e a decidere nelle materie ad esso delegate, con delibera dell'assemblea, ha, a titolo esemplificativo e non tassativo, il potere di:

predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché la relazione programmatica e conclusiva dell'esercizio annuale.

conferire incarichi, anche professionali, per l'assistenza necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

compiere, presso uffici o amministrazioni pubbliche o private di qualsiasi natura, ogni qualsivoglia operazione ed attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali.

transigere e compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

acquistare, permutare, vendere immobili ed azioni, assumere interessenze o partecipazioni nei limiti di legge e del presente statuto.

esprimere l'assenso per iscrizioni ipotecarie o cancellazioni con ogni consequenziale incombenza.

stipulare contratti e convenzioni

promuovere ricorsi amministrativi e/o azioni giudiziarie davanti a qualsiasi autorità, nell'interesse della società.

proporre all'assemblea tutti gli atti deliberativi in ordine alle materie riservate alla competenza della stessa, redigendo regolamenti, programmi, relazioni e predisponendo i relativi atti conclusivi.

delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, e nei limiti stabiliti dalla legge (art.2381 C.C.).

nominare un Direttore, determinandone le competenze ed il compenso.

#### ART.17

##### *VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente della seduta consiliare.

Gli atti consiliari devono risultare da apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

#### ART.18

##### *IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE : RAPPRESENTANZA E POTERI*

Il Presidente ed il Vice Presidente della società vengono eletti nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi componenti, con possibilità di essere rieletti.

Il Presidente:

ha la rappresentanza della società, la firma sociale e la potestà di proporre azioni giudiziarie e amministrative in qualunque stato e grado.

convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione

cura l'esecuzione dei deliberati degli organi societari

vigila sulla regolarità della gestione e sulla rispondenza delle attività agli scopi sociali

adempie ai mandati conferitigli dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione ed esercita ogni ulteriore potere riconosciutogli dalla legge e dal presente statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative attribuzioni e la rappresentanza della Società, vengono assunte dal vice Presidente.

#### ART.19

##### *IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI*

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica 3 anni e possono essere revocati esclusivamente per giusta causa, a norma di legge.

La nomina del Presidente, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, è riservata, ai sensi dell'art.2458 C.C., all'Ente pubblico fondatore. L'assemblea determina la retribuzione dovuta ai

sindaci in misura annuale, per tutto il periodo di durata dell'ufficio, in conformità alle tariffe professionali.

Per i requisiti soggettivi ed oggetti, per le cause di ineleggibilità e di decadenza, di cessazione e sostituzione, per le modalità di riunione e deliberazione, per i diritti, doveri e responsabilità, si fa espresso rinvio agli artt. 2397 ed segg. C.C. ed alle modifiche apportate dal Decreto legislativo 27/1/92 n.88, dal momento in cui entreranno in vigore.

## **TITOLO V**

### **Bilancio sociale ed utili**

ART.20

*BILANCIO SOCIALE*

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, redige il bilancio di esercizio – da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale – nel rispetto dei principi normativi stabiliti dagli artt.2423 e segg. C.C., provvedendo ad illustrare, con propria relazione, l'andamento della gestione sociale nei settori di cui la società ha operato, con particolare riferimento agli investimenti, ai costi, ai prezzi e ad ogni altro ulteriore elemento utile per la compiuta analisi e valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

ART.21

*UTILI*

Accertato l'utile netto, come risultante dal bilancio annuale approvato dall'assemblea, esso verrà ripartito come segue:

- a) una quota, non inferiore al 5% dovrà essere destinata alla costituzione del fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art.2430 C.C.)
- b) una quota da determinarsi dall'assemblea, sarà destinata ad un fondo di riserva da utilizzarsi per investimenti, con particolare riferimento alle attività culturali, sociali ed ai beni strumentali (immobili, attrezzature ed impianti)
- c) l'utile residuo potrà esser ripartito tra i soci a remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

## **TITOLO VI**

### **Controversie - Liquidazione**

ART.22

*CONTROVERSIE – CLAUSOLE COMPROMISSORIE*

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti, la società, gli amministratori, i sindaci revisori ed i liquidatori in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, delle delibere degli organi sociali o che abbiano, comunque, causa ed origine nel rapporto societario o in atti

di amministrazione della società, verrà deferita al giudizio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Grosseto e verrà dalla medesima decisa nei modi e nelle forma disciplinanti la relativa attività.

#### ART.23

##### *SCIoglimento*

Ove, per qualsiasi causa e/o motivo, si giungesse allo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed il compenso.

#### ART.24

##### *DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO*

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e le altre norme di legge in materia.

#### ART.25

##### *NORME TRANSITORIE*

Di dare atto che in sede di costituzione, per le ragioni espresse in premessa, la Società Argentario Approdi nascerà con soci fondatori il Comune di Monte Argentario e la Coop. s.a.r.l. i quali, in quella stessa sede provvederanno alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci revisori.

Il Consiglio ed il Collegio così nominati, dureranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria.